

DELIBERA N. 143 DEL 24.10.2024 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE omissis/ATER TREVISO (TRIBUNALE DI TREVISO).

Il Direttore relaziona.

A norma dell'art. 16, Reg. Regionale n. 4/2018 è previsto che l'esercizio del diritto di subentro in alloggio ERP a seguito di decesso dell'assegnatario possa essere esercitato dai componenti del nucleo familiare, purché sia verificata la presenza dei requisiti di accesso di cui all'articolo 25 della L.R. n. 39/2017 ed in assenza delle cause che determinino l'annullamento o la decadenza di cui agli articoli 31 e 32 di cui alla Legge medesima. L'art. 25, co. 2, lett. c), della L.R. n. 39/2017 prevede quale requisito per l'assegnazione di alloggio ERP di "non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. [...]".

Tale condizione deve sussistere, a norma dell'art. 25, co. 3, L.R. 39/2017: "anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. [...]".

Con nota prot. aziendale n. **omissis**, a seguito del decesso del marito assegnatario, Sig. **omissis**, avvenuto il **omissis**, la coniuge Sig.ra **omissis** presentava richiesta di subentro e voltura del contratto.

All'esito dell'istruttoria condotta dall'Ufficio gestionale, nell'ambito del procedimento ex art. 7 della L. 241/1990, avviato per la verifica dei requisiti di cui all'art. 25, L.R. V. 39/2017 e dell'assenza di cause determinanti l'annullamento o la decadenza, come da nota prot. n. **omissis**, era emersa la carenza del suddetto requisito, in quanto la deducente risultava proprietaria di una quota del 100% di immobile sito nel Comune di **omissis** e per la quota del 50% di immobile sito nel Comune di **omissis**.

Veniva, dunque, introdotto un contraddittorio con l'istante a norma dell'art. 10-bis della L. 241/1990, al termine del quale con Decreto del Direttore n. **omissis**, notificato con prot. n. **omissis** a mezzo raccomandata ricevuta in data **omissis**, veniva disposto il diniego al subentro ed intimato il rilascio dell'alloggio entro 6 mesi.

In data **omissis** la Sig.ra **omissis**, giusta procura alle liti conferita all'avv. **omissis**, notificava ricorso per l'annullamento, previa sospensione, del decreto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, acquisito al prot. aziendale n. **omissis** e registrato al n. **omissis**. In tale procedimento si costituiva, quindi, Ater eccependo l'inammissibilità, improcedibilità e comunque infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Il procedimento veniva definito con sentenza n. **omissis**, pubblicata il **omissis** con la quale il T.A.R. del Veneto dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Pertanto l'attrice, per il tramite del legale avv. **omissis**, riassumeva il giudizio innanzi al Tribunale ordinario di Treviso, chiedendo in via cautelare ed inaudita altera parte la sospensione del provvedimento impugnato e, nel merito, l'accertamento del diritto al subentro.

Tutto ciò esposto si rende necessario incaricare un legale per la tutela e la difesa dell'Azienda nel contenzioso in oggetto.

Considerata, dunque, la coincidenza di tale causa rispetto a quella precedentemente incardinata nonché la natura prosecutoria di tale giudizio, si ritiene di confermare il mandato agli avv.ti Giorgia Baldan del foro di Padova con studio in Piazza De Gasperi, 50 - 35131 - Padova (PD) (CF: **omissis**) unitamente all'avv. Marco Serena del foro di Treviso, con studio in Via Barbaro 1 - 31100 - Treviso (TV) (C.F.- P.IVA: **omissis**).

Gli avvocati, sentiti dagli Uffici aziendali, hanno fornito il preventivo con nota del 15/10/2024, acquisita al prot. aziendale n. **omissis**, dell'importo di €10.800,00.= a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali 15%, CPA 4%, IVA 22% per totali €15.758,50.= onnicomprensivi, salve ulteriori attività e spese al momento non quantificabili. Viene richiesto il versamento di €6.000,00.= (oltre accessori di legge) a titolo di acconto all'atto del conferimento dell'incarico e il saldo entro 15 gg. dalla conclusione della pratica (anche in via transattiva).

In caso di conciliazione della controversia, verificata l'attività svolta, viene preventivato un ulteriore compenso pari al 25% in aggiunta a quello previsto per la fase decisoria, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Amministrazione:

su proposta e con il parere favorevole del Direttore, anche ai fini della legittimità dell'atto;

a voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare gli avv.ti GIORGIA BALDAN del foro di Padova con studio in Piazza De Gasperi, 50 - 35131 - Padova (PD) (CF: **omissis**) unitamente all'avv. MARCO SERENA del foro di Treviso, con studio in Via Barbaro 1 - 31100 - Treviso (TV) (C.F.: **omissis** – P.IVA: **omissis**) per la tutela e la difesa dell'Azienda nel giudizio in riassunzione promosso innanzi al Tribunale di Treviso dalla Sig.ra **omissis**, R.G. **omissis**, attribuendo apposito mandato alle liti, conferendo ogni potere di legge e d'uso, con facoltà di conciliare, transigere, rinunciare agli atti, farsi sostituire e chiamare in causa terzi nonché eleggere domicilio presso uno Studio professionale di sua scelta, il tutto nei termini di cui al preventivo presentato il 27/09/2024, acquisito al prot. aziendale n. **omissis**, dell'importo di €10.800,00.= a titolo di compenso, oltre rimborso spese generali 15%, CPA 4%, IVA 22% per totali €15.758,50.= onnicomprensivi, salve ulteriori attività e spese al momento non quantificabili;
3. di autorizzare il versamento di €6.000,00.= (oltre accessori di legge) a titolo di acconto;
4. di attribuire al Direttore ogni successivo adempimento conseguente all'approvazione del presente provvedimento.